



**PROVINCIA DI ISERNIA
SETTORE VIABILITA' E TRASPORTI
SETTORE AMMINISTRATIVO: SERVIZI GARE E CONTRATTI**

Via Berta, 1
86170 ISERNIA
P.IVA 00066050949

Tel: 0865 441220 - 441225
Fax 0865 441232

e-mail RUP: p.debenedictis@provincia.isernia.it

e-mail - Responsabile Settore Viabilità e Trasporti:
l.diacovo@provincia.isernia.it

e-mail Responsabile Servizio Gare e Contratti:
e.ferrari@provincia.isernia.it

P.E.C. ufficio.gare@pec.provincia.isernia.it
www.provincia.isernia.it

orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì (ore 10,00-12,00)
martedì e giovedì (16,00-18,00)

**DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER
Appalto misto
ai sensi dell'art. 28 del Codice Appalti relativo a
"Servizi di ingegneria ed architettura"
e
"Lavori a supporto della progettazione"**

**Descrizione Prestazioni:
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DI CUI ALL'AR. 23 DEL D. LGS.VO N. 50/2016
PER LO STUDIO GEOLOGICO
RELATIVO AL COMPLETAMENTO DELLA S.P. 59 "FRESILIA" IN DIREZIONE SPRONDASINO
CUP H72F15000020002- CIG 7307859C03**

PREMESSE

- 1. INFORMAZIONI GENERALI**
- 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**
 - 2.1 DOCUMENTI DI GARA**
 - 2.2 CHIARIMENTI**
 - 2.3 COMUNICAZIONI**
- 3. OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**
 - 3.1 Determinazione del corrispettivo relativo ai "Servizi di Ingegneria e Architettura"**
 - 3.2 Determinazione del corrispettivo relativo ai "Lavori di supporto alla progettazione"**
 - 3.3 Determinazione del corrispettivo complessivo relativo sia ai "SERVIZI di ingegneria e architettura" sia ai "LAVORI di supporto alla progettazione"**
- 4. DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA**
 - 4.1 DURATA**
 - 4.2 IMPORTO A BASE DI GARA**
- 5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**
- 6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE**
- 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**
 - 7.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE "SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA"**
 - 7.2 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE e TECNICO-ECONOMICO PER "LAVORI SONDAGGI GEOGNOSTICI, INDAGINI GEOGNOSTICHE E PRELIEVI"**
 - 7.3 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA "SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA"**
 - 7.4 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE "SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA"**
 - 7.5 RAGGRUPPAMENTI E CONSORZI STABILI**
- 8. AVVALIMENTO**
- 9. SUBAPPALTO**
- 10. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**
- 11. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**
- 12. SOPRALUOGO**
- 13. TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO**
- 14. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA'**
- 15. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**
- 16. SOCCORSO ISTRUTTORIO**
- 17. CONTENUTO DELLA BUSTA A – "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**
 - 17.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**
 - 17.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)**
 - 17.3 DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA**
 - 17.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO**
 - 17.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**
- 18. CONTENUTO DELLA BUSTA B – "OFFERTA TECNICO –ORGANIZZATIVA"**
- 19. CONTENUTO DELLA BUSTA C – "OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE"**
- 20. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA**
- 21. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE**
- 22.FASI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**
- 23. VERIFICA DI ANOMALIE DELLE OFFERTE**
- 24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**
- 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**
- 26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

PREMESSE

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Provincia di Isernia, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'espletamento del servizio di cui agli articoli seguenti.

1. INFORMAZIONI GENERALI

- 1.1. L'indizione dell'appalto in oggetto è disposta con determinazione a contrarre del Responsabile di Settore Viabilità e Trasporti n. 635 del 4/08/2017 e avverrà mediante procedura aperta, così come definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss) e dell'art. 60 del Decreto Legs.vo n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito "Codice"), con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del Codice.
- 1.2. L'intervento oggetto della presente gara consiste nella redazione del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica per l'individuazione del tracciato relativo al completamento della SP Fresilia che andrà a collegare due importanti arterie (in gestione ANAS) la SS647 Fondo Valle Biferno con la SS 650 Fondo Valle Trigno, con innesto alla SP 72 F.V. Verrino. L'area progettuale interessa i Comuni di Civitanova del Sannio, Bagnoli del Trigno, Frosolone e Salcito. In particolare, dovranno essere raggiunti tutti gli obiettivi di ricerca e studio del territorio mediante cartografie, planimetrie, aerofotogrammetrie, carte di rischio geologico, frane, vincoli ambientali, forestali ed urbanistici, carte per la pericolosità sismica ed approfondito studio per l'eventuale svuotamento rapido della diga di Chiauci il cui corso ricalca il bacino del fiume Trigno fino alla località Sprondasino. Alla documentazione cartografica seguirà:
 - una prima fase con l'esecuzione di una campagna di indagini geofisiche corpose da eseguirsi in tratti alterni lungo tutto il tracciato di circa 8.000 metri lineari di sismiche a rifrazione al fine di individuare le caratteristiche principali dei terreni interessati;
 - una seconda fase con l'esecuzione di sondaggi geognostici a perforazione a profondità diverse con esecuzione di indagini geotecniche in situ e prelievo di campioni per meglio caratterizzare le caratteristiche geotecniche dei terreni attraversati, eseguiti da imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 o SOA 20-B (classifica I).
- 1.3 Per quanto riguarda la descrizione specifica degli interventi previsti, si rimanda al contenuto di cui alla Relazione Tecnica Descrittiva approvata con determina dirigenziale della Provincia di Isernia – Settore Viabilità - n. 800 del 28/07/2016, unitamente agli elaborati tecnici, cartografici che individuano i punti di innesto e fine tracciato nel corridoio oggetto di studio (**ALL. 3 Relazione Tecnica e Inquadramento territoriale**).
- 1.4 La predetta determina approva altresì anche il quadro economico redatto dal Responsabile del Settore Viabilità Istr. Dir. Geom. Lorenzo Di Iacovo, dal RUP Ing. Pasqualino De Benedictis e dall'Istr. Geom. Giuseppe Verdile, Responsabile del Nucleo Trigno-Biferno per l'importo complessivo di €. 400.000,00, di cui € 157.000,00 per prestazioni professionali (comprensivi di oneri sicurezza) e € 148.000,00 per l'esecuzione delle lavorazioni di sondaggi e prove di laboratorio a corpo (comprensivi di oneri di sicurezza).
- 1.5 Con Determinazione del Direttore del IV Dipartimento - n. 82 del 12/05/2017 – la Regione Molise ha concesso alla Provincia il finanziamento per la redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intervento in questione, impegnando con successiva Determinazione dirigenziale n. 3570 del 18/07/2017 il relativo importo di € 400.000,00 sui Bilanci Finanziari 2017 e 2018 "capitolo 12546". Allegato A – N.8 – a valere sul "Programma attuativo regionale (PAR) Molise – risorse FSC 2007-2013 – linea di intervento II.A. accessibilità materiale;

- 1.6. Con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 29 del 30/10/2017, è stato approvato l'intervento in questione nell'ambito del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019
- 1.7. L'Amministrazione Provinciale di Isernia si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura di gara, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, e di procedere o meno all'aggiudicazione in dipendenza di proprie valutazioni anche relative al rispetto delle vigenti regole di finanza pubblica.
- 1.8. La stazione appaltante non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.
- 1.9. Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità firmato in data 1 ottobre 2010, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. (**ALL. 6 Protocollo di legalità 2010**)
- 1.10 Il bando di gara è stato:
- trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea in data **6/12/2017**
 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. **144 del 15/12/2017**, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.m. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n. 20);
 - pubblicato sulla Piattaforma Informatica del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT)
 - pubblicato sul seguente profilo del committente:
http://www.provincia.isernia.it/index.php?option=com_content&view=category&id=114&Itemid=200029
 - pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Civitanova del S. Bagnoli del T. Frosolone, Salcito e sulla piattaforma digitale ANAC
- 1.11 Il luogo di svolgimento del servizio e dei lavori è: Comuni di Civitanova del Sannio, Bagnoli del Trigno, Frosolone e Salcito. **Codice nomenclatura territorio NUTS: ITF21 - ITF22**

CIG 7307859 CUP H72F15000020002

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice è l'Ing. Pasqualino DE BENEDICTIS
Telefono: **0865-441247** mail: p.debenedictis@provincia.isernia.it

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1.** Bando di gara
- 2.** Disciplinare di gara (il presente documento) e relativi allegati :
 - 2A** – Domanda di partecipazione
 - 2B** – DGUE
 - 2C** – Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale
 - 2D** – Dichiarazione avvalimento impresa concorrente
 - 2E** – Dichiarazione avvalimento impresa ausiliaria
 - 2F** – Fac simile offerta economico - temporale
- 3.** Determinazione dei corrispettivi DM 17/06/2016
- 4.** Relazione Tecnica ed Inquadramento territoriale
- 5.** Computo estimativo – Sondaggi e prove di laboratorio
- 6.** Protocollo di legalità firmato in data 1 ottobre 2010

Tutta la documentazione di gara (comprensiva di eventuali note aggiuntive, risposte a eventuali richieste di chiarimenti) è pubblicata sul sito internet: <http://www.provincia.isernia.it> alla sezione

Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura – Link:

http://www.provincia.isernia.it/index.php?option=com_content&view=category&id=114&Itemid=200029

La pubblicazione in questa sezione ha valore di notifica ai soggetti interessati che hanno l'onere di consultarla con costanza.

La documentazione di gara è disponibile anche presso l'Ufficio Gare e Contratti sito Via Berta , s.n.c. - 86170 Isernia (IS) nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, martedì e giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.00, sempre previo appuntamento telefonico al numero 0865/441385, entro la data fissata per la richiesta di chiarimenti di cui al successivo paragrafo 2.2. Potrà prendere visione della suddetta documentazione il legale rappresentante dell'operatore economico o un soggetto da lui delegato.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo ufficio.gare@pec.provincia.isernia.it almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet di cui al paragrafo 2.1.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC ufficio.gare@pec.provincia.isernia.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è da considerarsi "misto" ai sensi dell'art. 28 comma 9 del Codice. Si compone delle seguenti prestazioni, da ritenersi non oggettivamente separabili, pertanto ad esso si applica il regime giuridico della prestazione principale "Servizi di architettura e ingegneria":

- Prestazione principale: Servizi di architettura e ingegneria finalizzati alla redazione del Progetto di Fattibilità tecnico ed economica, in linea con il disposto dell'art. 23 comma 5 e 6 del Codice.
- Prestazione Secondaria: Lavori di indagini geologiche e prove di laboratorio, di supporto alla progettazione, in linea con il disposto dell'art. 23 comma 5 e 6 del Codice.

L'appalto non è stato suddiviso in lotti per le seguenti ragioni: **trattasi di Progetto di Fattibilità, che comporta l'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura, unitamente ad attività di supporto alla progettazione (lavori per indagini geologiche, geotecniche, sondaggi rilievi, prove ecc) la cui responsabilità dell'attuazione è da ricondurre ad un unico centro decisionale, il progettista (linee Guida ANAC n.1 /2017**

3.1 Determinazione del corrispettivo relativo ai "SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA"

L'importo stimato dei lavori oggetto della prestazione è quantificato sulla base dei criteri fissati dal Decreto del ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione) adottato ai sensi dell'art. 24 – comma 8, del Codice, come di seguito indicato:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado di complessità (V.02)	IMPORTO STIMATO LAVORI	IMPORTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE
	CODICE	DESCRIZIONE			
Viabilità ordinaria	V.02	Strade di tipo ordinario in pianura o in collina, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte, piste ciclabili	0.45	€ 30.000.000,00	€ 156.000,00

Il calcolo del corrispettivo delle prestazioni è dettagliato nell'ALL. 4 - Determinazione dei corrispettivi DM 17/06/2016 (Tabella Z-1) ed è quantificato in € 157.000,00 comprensivo di € 1.000,00 per oneri di sicurezza.

3.2 Determinazione del corrispettivo relativo ai "LAVORI DI SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE"

Le attività di supporto alla progettazione sono da ritenersi strumentali alla stessa, visto che la responsabilità della progettazione è da ricondurre ad un unico centro decisionale di progettazione.

L'importo relativo ai lavori di sondaggi e prove di laboratorio è quantificato in € **148.000,00** (comprensivo di € 3.000,00 per oneri di sicurezza), nel quale **si stimano costi per manodopera** in euro € **56.288,80**, determinato sulla base **dell'ALL. 5 comprendente il Computo Estimativo "Sondaggi e prove di laboratorio" e "Stima incidenza costo manodopera"**.

Al fine di stabilire i rapporti di analogia fra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli da affidare, si richiamano le indicazioni di corrispondenza di cui alla Deliberazione dell'autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 163/2003 e parere della stessa n. 08 del 16-01-2014;

Ai soli fini del certificato di esecuzione dei lavori eseguiti, **i lavori si intendono appartenenti alla categoria OS 20B** per l'importo dei lavori effettivamente eseguiti, come di seguito indicato:

Tipologia lavori	Categoria	Classifica	Importo	Qualificazione obbligatoria	Principale o Secondaria
Lavori di sondaggi e prove di laboratorio	OS 20B	I	148.000,00	Si	Secondaria

3.3 Determinazione del corrispettivo complessivo relativo sia ai "SERVIZI di ingegneria e architettura" sia ai "SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO"

N.	Descrizione	CPV	importo
1	Servizi di Ingegneria e Architettura: Progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23 del Codice.	71300000-1; 71330000-0; 71336000-2; 71356200-0;	€ 157.000,00
2	LAVORI DI SONDAGGIO E PROVE DI LABORATORIO	45120000-4	€ 148.000,00
TOTALE			€ 305.000,00

4. DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA

4.1 DURATA

Il tempo utile per la redazione e consegna della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, completa di indagini geologiche e geostatiche, verifiche preventive dell'interesse archeologico, studi preliminari sull'impatto ambientale ed elaborato cartografico con evidenza delle aree impegnate, delle relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, è di **giorni 120** (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dall'ordine di servizio del Responsabile Unico del Procedimento.

4.2 IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusa IVA, ammonta ad euro 305.000,00 (euro trecentocinquemila/00).

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze - non soggetti a ribasso - sono pari a € 4.000,00 (quattromila) Iva esclusa, di cui:

- € 1.000,00 (mille/00) per i servizi di ingegneria
- € 3.000,00 (tremila/00) per i lavori di supporto alla progettazione

L'importo a base di gara (soggetto a ribasso), esclusi gli oneri per la sicurezza ed IVA, ammonta ad **€ 301.000,00 (trecentounomila/00)**, Iva ed oneri per la sicurezza per rischi da interferenze esclusi.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, comma 2 del Codice, si evidenzia che la prestazione principale è riferita alla componente "**Servizi di Ingegneria ed Architettura**" pari ad **€ 156.000,00** (euro centocinquantaseimila/00) a base di gara.

L'importo relativo all'esecuzione dei lavori di supporto alla progettazione è pari ad € **145.000,00** (euro centoquarantacinquemila/00) a base di gara, è da ritenersi quale prestazione secondaria.

Il **costo della manodopera** ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice dei Contratti è di € **56.288,80** (euro cinquantaseimiladuecentottantotto/00)

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La presente procedura è inquadrata quale appalto misto, ai sensi dell'art. 28 comma 9 del Codice. Pertanto l'operatore economico che concorre deve possedere tutti i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice per la prestazione principale ma deve anche possedere i requisiti di qualificazione prescritti per la prestazione secondaria

Sono pertanto ammessi alla gara i soggetti in possesso sia dei requisiti di qualificazione prescritti dal successivo paragrafo 7.1, 7.3, 7.4 del presente disciplinare sia dei requisiti di qualificazione prescritti dal paragrafo 7.2. Le forme giuridiche ammesse sono quelle indicate tassativamente nell'art. 46 comma 1, dalla lettera a) alla f) del Codice, ma, solo per la parte secondaria relativa ai lavori di sondaggi e prove di laboratorio, possono essere ammesse anche quelle indicate nell'art. 45 del Codice.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'appalto, lo stesso deve essere espletato **da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta**, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. (Art. 24 comma 5 del Codice).

Il concorrente, pertanto, dovrà espressamente indicare all'interno della struttura di progettazione il **nominativo del geologo** (che potrà essere componente di una associazione temporanea o associato di una associazione tra professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata), al fine di garantire la presenza e la responsabilità diretta del geologo stesso, per quanto di propria competenza, in ogni livello della progettazione.

Il concorrente dovrà indicare altresì **anche i nominativi degli altri professionisti** che svolgeranno le rispettive attività; inoltre, dovrà essere indicata nell'offerta la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

In particolare, per la prestazione principale, ai sensi dell'art. 46 comma 1 del Codice sono ammessi a partecipare esclusivamente:

- a) **i prestatori di servizi di ingegneria e architettura**: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017
- b) **le società di professionisti**: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di

cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

- c) **società di ingegneria:** le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) **i prestatori di servizi di ingegneria e architettura** identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) **i raggruppamenti temporanei** costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
- f) **i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria**, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

Per la prestazione secondaria, da inquadrarsi come attività di supporto alla progettazione, relativa ai lavori di sondaggi e prove di laboratorio), oltre ai soggetti di cui all'art. 46, possono partecipare anche, ai sensi **dell'art. 45 del Codice**, i soggetti aventi forma giuridica:

- a) **operatori economici con idoneità individuale** di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), art. 45 del Codice
- b) **operatori economici con idoneità plurisoggettiva** di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'articolo 45, comma 1, del Codice, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice;
- c) **operatori economici con sede in altri stati membri** dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'articolo 49 del Codice, nonché del presente disciplinare di gara.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

- sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice: è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete); al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero aggregazione di imprese di rete, è vietato partecipare anche in forma individuale;
- E' ammessa la partecipazione dei raggruppamenti di cui alla lettera e) dell'art. 46 del Codice, anche se non ancora costituiti.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;

Ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;

Ai sensi dell'art. 46, comma 2, del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2 del Codice, i consorzi di cui agli artt. 45, comma 2, lett. c) e 46, comma 1, lett. f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dai singoli soggetti consorziati designati per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avalimento, quelli dei singoli soggetti consorziati non designati per l'esecuzione del contratto.

Il soggetto aggiudicatario dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

È fatto divieto di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

È vietata l'associazione in partecipazione, ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, sia durante la procedura di gara, sia successivamente all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 48, comma 9, del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dello stesso art. 48.

- **le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f)** del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
 - a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o

costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

1. le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del Codice;
2. divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità firmato in data 1.10.2010 costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

L'operatore economico che concorre deve possedere tutti i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori e servizi.

Di conseguenza i concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei paragrafi seguenti:

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE "SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA"

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

7.1.1. Iscrizione presso i competenti ordini professionali, ai sensi dell'art. 83, comma 2 del Codice. Tale requisito deve essere posseduto da ciascun professionista singolo, come specificato al successivo paragrafo 7.1.4

7.1.2. *(nel caso di concorrente costituito da società di professionisti, società di ingegneria o di consorzi di cui all'art. 46, comma 1 del Codice): iscrizione nel registro delle imprese presso la CCIAA* per l'attività in oggetto (fatto salvo quanto previsto per i soggetti non residenti in Italia dall'art. 83, comma 3 del Codice). Tale requisito deve essere posseduto da ciascun soggetto raggruppato/raggruppando o consorziato/consorziando.

7.1.3. Abilitazione al Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa (Allegato XVI del Codice)

7.1.4 Con riferimento ai professionisti singoli o associati (di cui al comma 1 lett. a art. 46 Codice) , ai sensi dell'art. 1 Decreto MIT del 2 dicembre 2016, n. 263, essi devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
- b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

7.1.5 Con riferimento alle società di professionisti (di cui al comma 1 lett. b) art. 46 Codice), ai sensi dell'art. 2 Decreto MIT del 2 dicembre 2016, n. 263, esse devono possedere i seguenti requisiti:

- a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
 1. i soci;
 2. gli amministratori;
 3. i dipendenti;
 4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
- b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

7.1.6 Con riferimento alle società di ingegneria all'articolo 46, comma 1, lettera c) del codice, ai sensi dell'art. 3 Decreto MIT del 2 dicembre 2016, n. 263, esse devono possedere i seguenti requisiti:

- a) Disporre di almeno **un direttore tecnico** con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo

delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. Il direttore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
- b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni, nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

7.1.7 Con riferimento ai raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'art. 46 comma 1 lettera e) del Codice, ai sensi dell'art. 4 Decreto MIT del 2 dicembre 2016, n. 263 e fermo restando le disposizioni di cui all'art. 48, i partecipanti oltre a possedere i requisiti di cui agli art. 2 e 3 del medesimo decreto, devono prevedere almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto MIT, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

7.1.8 Con riferimento ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE costituiti ai sensi dell'art. 45 comma 2 lett. c e g del codice, ai sensi dell'art. 5 del Decreto MIT del 2 dicembre 2016, n. 263, i consorziati o partecipanti ai GEIE devono possedere i requisiti di cui agli art. 2 e 3 del medesimo decreto. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass

Per la comprova dell'iscrizione in registri e albi, per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCpass

7.1.9 Le figure professionali "minime" richieste per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto sono indicate nella tabella sottostante. Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente La struttura operativa dovrà contemplare la presenza di almeno n. 5 ruoli e n. 5 figure professionali personalmente responsabili e nominativamente individuate, sulla base della seguente specificazione di ruoli e requisiti:

COD	ruoli /mansione	Figure professionali	requisiti
A	Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, studio del tracciato, studio delle portate idrauliche, inquadramento delle infrastrutture e particolari opere d'arte, rilievi plano-altimetrici, calcolo sommario della spesa con stima dell'opera e quadro economico, prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza, predisposizione procedura espropriativa,	n. 1 ingegnere	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria; abilitazione all'esercizio della professione da almeno 5 anni ed iscrizione nel relativo ordine professionale (Sez. A - Sezione civile e ambientale) per ingegneri
B	Studi preliminari sull'impatto ambientale, studio urbanistico del territorio, aspetti architettonici ed aspetti naturalistici percettivi, rilievi aereo fotogrammetrici, studio dei vincoli di cui al PTPAAV.	n. 1 architetto	Laurea magistrale o quinquennale in architettura; Abilitazione allo svolgimento di incarichi oggetto di appalto ed iscrizione al relativo ordine professionale . Sez. A (pianificazione territoriale e paesaggistica) da almeno 5 anni
C	Studi e relazione compatibilità geologica, individuazione del miglior tracciato da inserire sulle carte tecniche, relazione geologica, geotecnica, idrologica, sismica, idraulica, presidio ed individuazione sondaggi e carotaggi, prove di laboratorio.	n. 1 geologo	Laurea magistrale o quinquennale in geologia; abilitazione all'esercizio della professione da almeno 5 anni ed iscrizione nel relativo ordine professionale
D	Studi archeologici (art. 25 del D.Lgs.50/16)	n. 1 archeologo	Laurea magistrale o quinquennale in archeologia;
E	Studio e verifica naturalistica, uso produttivo dei suoli e trasformazione forestale dei terreni, dati pluviometrici.	n.1 agronomo	Laurea magistrale o quinquennale in Agraria;

La Direzione dei lavori di supporto alla progettazione è attribuita al professionista Geologo (Cod C) che, in qualità di progettista specialista dovrà assumere la responsabilità professionale della redazione della Relazione Geologica. **Nell'offerta deve esserne indicato il nominativo del relativo professionista.**

Nell'offerta tecnica deve inoltre essere indicato il nominativo del professionista Ingegnere incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Il responsabile della Sicurezza può coincidere con uno dei professionisti indicati in tabella aventi i necessari requisiti di qualificazione.

Ai sensi dell'art. 34 del Codice, la progettazione dovrà essere conforme ai criteri ambientali minimi di cui Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 dicembre 2015, come modificato dal DM 24 maggio 2016.

7.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE"- e TECNICO-ECONOMICO PER LAVORI SONDAGGI GEOGNOSTICI, INDAGINI GEOGNOSTICHE E PRELIEVI"

Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (avente oggetto sociale coerente con la prestazione secondaria oggetto della gara) o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri Stati membri U.E.,(art. 83, comma 3 del Codice);

Gli operatori, con riferimento ai lavori, trattandosi di importo inferiore ai € 150.000,00, dovranno possedere i requisiti di cui all'art. art. 90, comma 1 lett. a),b) e c) del DPR 207/2010 ed in particolare:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica

Si precisa che per lavori analoghi si intendono le indagini geognostiche, le esplorazioni del sottosuolo, con mezzi speciali anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l'esecuzione di prove in situ. Al fine di stabilire i rapporti di analogia fra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli da affidare, si richiamano le indicazioni di corrispondenza di cui alla Deliberazione dell'autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 163/2003 e parere della stessa n. 08 del 16-01-2014; Ai soli fini del certificato di esecuzione dei lavori eseguiti, i lavori si intendono appartenenti alla categoria OS 20B per l'importo dei lavori effettivamente eseguiti.

Ai sensi del comma 1 art. 90 DPR 207/2010, nel caso di operatori economici già in possesso dell'attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la **qualificazione SOA 20-B** (Classifica I) ai lavori da assumere, **non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.**

7.3 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA "SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA"

In attuazione delle Linee Guida ANAC n. 1/2016 di attuazione del Codice recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", per partecipare alla gara, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti **requisiti economico- finanziari**, da dichiarare attraverso la compilazione e sottoscrizione **dell'Allegato 2C – "Dichiarazione possesso requisiti economico-tecnico"**:

7.3.1 Servizi analoghi: avere espletato, negli **ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando, **servizi di ingegneria e architettura, di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv**, del Codice, relativi a lavori appartenenti alla categoria "Infrastrutture per la mobilità", con destinazione funzionale "Viabilità ordinaria" ed identificativo opere "V.02" (o a classe e categoria superiore "V.03") , cui si riferiscono i servizi da affidare, individuata sulla base del D.M. 17 Giugno 2016, per un importo globale pari ad almeno 1 (una) volta l'importo stimato dei lavori da progettare, e, quindi, per un importo pari ad almeno Euro 30.000.000,00;

7.3.2 Servizi "di punta": avere svolto, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, due servizi di ingegneria e **architettura**, di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv), del D.Lgs. n. 50/2016, relativi a lavori **appartenenti alla categoria "Infrastrutture per la mobilità", con destinazione funzionale "Viabilità ordinaria"** ed identificativo opere "V.02" (o a classe e categoria superiore "V.03"), cui si riferiscono i servizi da affidare, individuata sulla base del D.M. n. 143 del 31/10/2013, per **un importo totale pari ad almeno 0,50** (zero virgola cinquanta) **volte** l'importo stimato dei lavori da progettare, e, quindi, per un importo pari ad almeno € **15.000.000,00**;

7.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE "SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA"

In attuazione delle Linee Guida ANAC n. 1/2016 di attuazione del Codice recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", per partecipare alla gara, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti **requisiti economico- finanziari**, da dichiarare attraverso la compilazione e sottoscrizione **dell'Allegato 2C – "Dichiarazione possesso requisiti economico-tecnico"**

Organico medio:

7.4.1 per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) **numero medio annuo del personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni** (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (**Full Time Equivalent, FTE**), nella misura di **una volta le unità** stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico di progettazione (**non inferiore a 5 unità**)

7.4.2 per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici (comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di

direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (**Full Time Equivalent, FTE**), in misura pari ad **una volta** le unità stimate nel bando (**non inferiore a 5 unità**) per lo svolgimento dell'incarico e, al massimo, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti

7.5 RAGGRUPPAMENTI E CONSORZI STABILI

7.5.1 L'articolazione del concorrente in **Raggruppamento temporaneo di professionisti** potrà essere formata da tutti i soggetti di cui all'art. 46, comma 1 lettere da a) a d) del codice ma anche comprendere i soggetti di cui alla lettera f) del medesimo comma.

La mandataria deve possedere una percentuale minima del 40% degli stessi requisiti la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti

La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito.

I requisiti finanziari e tecnici di cui ai paragrafi 7.3.1, 7.4.1 e 7.4.2 possono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.

il requisito di cui al paragrafo 7.3.2 non è frazionabile. e, pertanto, ciascun servizio di punta deve essere stato svolto interamente da un unico soggetto costituente il raggruppamento;

La spendibilità come esperienza pregressa dei servizi prestati deve essere limitata pro quota rispetto all'importo totale.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei **consorzi stabili** di cui all'articolo 46, comma 1 lettera f) del codice, i requisiti di cui ai paragrafi 7.3 e 7.4 possono essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti maturati in proprio e i requisiti della società consorziata designata per l'esecuzione dei servizi. Se la società consorziata esecutrice non è in possesso dei predetti requisiti, la stessa può avvalersi dei requisiti di altra società consorziata.

7.5.2 Trattandosi di appalto misto (lavori e servizi) sono ammessi raggruppamenti temporanei "eterogenei" tra operatori economici che assumono i lavori (qualificati ai sensi della precedente paragrafo 7.2 e gli operatori economici che assumono i servizi (qualificati ai sensi dei paragrafi 7.1 e 7.3; nell'ambito dei raggruppamenti temporanei "eterogenei" sono ammessi:

- 1) sub-raggruppamenti orizzontali di operatori economici che assumono i servizi; in tal caso il mandatario o capogruppo deve possedere i requisiti nella misura prevista dal precedente punto 7.5.1
- 2) sub-raggruppamenti orizzontali di operatori economici che assumono i lavori, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 92 del dpr 207/2010, in materia di ripartizione dei requisiti e l'art. 48 del Codice, per le parti attinenti.

7.6 Ai sensi dell'art. 8 del Decreto Ministro Giustizia del 17 giugno 2016,, in base al quale gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa

categoria d'opera, per la qualificazione relativa alla V.O2 è utilizzabile anche la V.O3. Le suddette classi e categorie sono vincolanti solo ai fini della qualificazione dei Concorrenti.

7.7 Ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi oltre che gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati.

7.8 Ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa per i servizi svolti i requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori, non essendo necessario aver svolto servizi identici a quelli oggetto del presente bando.

7.9 Sono, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell'art. 3, lett. vvvv) del codice le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, ad opera dei progettisti indicati dalle imprese di costruzioni nell'ambito degli appalti integrati, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, e come tali rientranti nella definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del codice. In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara.

7.10 Ai fini della dimostrazione dei requisiti **dei consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1 lettera f)** del codice, i requisiti di cui ai paragrafi 7.3 e 7.4 possono essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti maturati in proprio e i requisiti della società consorziata designata per l'esecuzione dei servizi. Se la società consorziata esecutrice non è in possesso dei predetti requisiti, la stessa può avvalersi dei requisiti di altra società consorziata.

7.11 Ai fini della valutazione dei requisiti si precisa che:

- per servizi svolti nel decennio precedente devono intendersi, oltre ai servizi iniziati ed ultimati in detto periodo, anche quelli ultimati in detto periodo, ancorché iniziati precedentemente, per la quota che rientra nel decennio di riferimento;

- i servizi di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori valutabili sono quelli riferiti, esclusivamente, a progetti approvati dal committente o per i quali sia stato redatto il verbale di verifica o di validazione ai sensi di Legge.
In caso di prestazioni professionali per privati, in carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea dichiarazione del committente attestante la regolarità della prestazione svolta;
- i servizi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori valutabili sono quelli riferiti, esclusivamente, ad interventi ultimati per i quali sia stato già emesso il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione.

8. AVVALIMENTO

- 8.1. Ai sensi dell'art. 89 del Codice e, qualora il concorrente (sia esso costituito da professionista singolo o consorziato, da raggruppamenti di professionisti o che intendano raggrupparsi) decidesse di avvalersi di professionista/i ausiliario/i, al fine di poter soddisfare taluni requisiti d'ammissione alla gara mancanti, dovrà, necessariamente rendere apposita dichiarazione, ai sensi della citata disposizione, nonché obbligatoriamente produrre l'ulteriore documentazione prevista dall'art. 89, comma 1 del citato Codice. In caso di ricorso all'avvalimento, il concorrente dovrà presentare la documentazione di cui al successivo paragrafo 8.10 del presente disciplinare.
- 8.2. Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al paragrafo 7.1.9, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.
- 8.3. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
- 8.4. L'avvalimento è escluso per i requisiti di cui all'art. 80 del Codice e per requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1 lett. a) e dei requisiti tecnico/professionali di natura strettamente soggettiva.
- 8.5. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (art. 89, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016).
- 8.6. Ferma restando l'esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall'art. 89, comma 1 del Codice, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. In corso di esecuzione la stazione appaltante eseguirà le verifiche previste dall'art. 89, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016.
- 8.7. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto (art. 89, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016).

8.8 L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati comma 8 dell'art. 89 del Codice. Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

8.9. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti **allega alla domanda di partecipazione, il modello 2D DICHIARAZIONE AVVALIMENTO SOGGETTO CONCORRENTE e per ciascun ausiliario :**

8.9.1. L'**Allegato "2E DICHIARAZIONE AVVALIMENTO SOGGETTO AUSILIARIO"**, compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto.

8.9.2. **DGUE, a firma dell'ausiliario**, contenente le informazioni di cui alla parte II, Sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI, con particolare riferimento ai requisiti di ordine speciale dell'impresa ausiliaria;

8.9.3 Originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto deve contenere, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1, la specificazione dei requisiti forniti e l'elenco relativo alle risorse messe a disposizione dell'impresa ausiliaria.

9. SUBAPPALTO

9.1 L'aggiudicatario potrà ricorrere al subappalto per le prestazioni e nei limiti di cui al combinato disposto degli artt. 31, comma 8 e 105 del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. L'Amministrazione non procederà al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore.

9.2 In particolare ai sensi dell'art. 31 comma 8 l'affidatario **non potrà** avvalersi del Subappalto per l'incarico di progettazione, mentre invece **potrà avvalersi** del subappalto **per le sole attività di supporto alla progettazione** quindi per la parte dei lavori relativi alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, e per la parte dei servizi relativa alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali, **con esclusione quindi anche della Relazione Geologica.**

9.3 Il concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta, le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 2, del Codice ed entro i limiti di cui all'articolo 31, comma 8 del Codice e secondo le indicazioni di cui al comma 6 del medesimo articolo 105.

9.4 Il concorrente è tenuto ad indicare altresì nell'offerta il nominativo di tre subappaltatori. È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. L'omessa dichiarazione della terna non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, l'impossibilità di ricorrere al subappalto. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE.

9.5 Fermo restando i limiti indicati al punto 9.2, del presente paragrafo, si precisa che, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del Codice, **la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30%** dell'importo complessivo del contratto.

9.6 **Nel caso di subappalto i subappaltatori devono altresì dichiarare, oltre al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, anche il possesso dei requisiti di cui all'art. 83 relativi alla prestazione oggetto di subappalto, compilando le relative parti del DGUE.**

9.7 Considerato quanto disposto dall'art. 31, comma 8, del D. Lgs.vo n. 50/2016 sul divieto di subappalto di alcune prestazioni e quanto disposto dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs.vo n. 50/2016 sull'obbligo di indicare nominativamente, nella domanda di partecipazione, professionisti che espletteranno l'incarico e fatti salvi i requisiti minimi e le professionalità necessarie (le uniche oggetto di valutazione nell'ambito dell'offerta tecnica) il concorrente deve indicare, nella domanda di partecipazione, i nominativi di tutti i professionisti necessari (in quanto abilitati nei rispettivi ordinamenti professionali) alla redazione degli elaborati progettuali occorrenti che non siano subappaltabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo l'autore della relazione geologica).

9.8 In caso di raggruppamento temporaneo la dichiarazione di subappalto è riservata al mandatario capogruppo. In ogni caso:

- a) in assenza di dichiarazione l'affidamento in subappalto è vietato;
- b) in presenza di dichiarazione di subappalto di prestazioni oltre i limiti e in violazione delle condizioni di legge, la dichiarazione è considerata inesistente per tali parti;
- c) ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice, non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi.

9.9 Non sarà autorizzato il subappalto nei confronti di un soggetto che ha presentato offerta nella presente gara, ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del Codice.

9.10 Con riferimento ai lavori di supporto alla progettazione, in caso di subappalto nei settori maggiormente esposti al rischio di infiltrazione criminale, individuati dalla L 190/2012, i subappaltatori dovranno possedere, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede;

oppure,

devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

10. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

10.1 Per la prestazione principale relativa ai servizi di Ingegneria e Architettura non è prevista alcuna **alcuna cauzione provvisoria** (Linee Guida Anac n. 1/2016). E' tuttavia richiesta una copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del Codice, per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore ad € 1.000.000,00;

10.2 Per la prestazione secondaria relativa ai "lavori di supporto alla progettazione" è prevista una cauzione provvisoria, prodotta conformemente al disposto di cui all'art. 93 del Codice, versata dal soggetto partecipante e **pari al 2% del prezzo base indicato nel bando per i lavori** di supporto alla progettazione (art. 93, comma 10 del Codice). La fideiussione o polizza deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;

- validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta con impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione appaltante, la garanzia stessa per l'ulteriore periodo di 180 giorni qualora al momento della sua scadenza non sia intervenuta l'aggiudicazione.

10.3 Ai sensi del comma 8 dell'art. 9, l'offerta dovrà essere, altresì, corredata, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto e a richiesta del concorrente, la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice.

10.4 La cauzione provvisoria, relativa al paragrafo 10.2 può essere costituita, a scelta del concorrente:

- in contanti, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 231;
- con bonifico, allegando attestazione di bonifico bancario a favore della Provincia di Isernia, con la seguente causale: "Garanzia provvisoria – procedura aperta affidamento dei servizi di architettura e ingegneria S.P. 59 Fresilia", sul conto corrente IBAN IT07A0526279748T20990001130;
- In assegno circolare, intestato alla Provincia di Isernia;
- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante;
- mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

10.5 In casi di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di professionisti, la garanzia fideiussoria deve essere intestata a tutti i soggetti del raggruppamento medesimo (art. 93, comma 1 del Codice).

10.6 La garanzia fideiussoria, da produrre in originale o in copia autentica ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i. con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito, dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice.

10.7 In caso di fideiussione in formato digitale, la stessa deve essere presentata in originale e, cioè, su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale. In alternativa, sarà ammessa anche copia su supporto cartaceo della polizza generata informaticamente, a condizione che sia verificabile in sede di gara la conformità al documento informatico originale detenuto presso il fideiussore.

10.8 In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato;

10.9 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di tale beneficio il concorrente dovrà dichiarare nell'**ALL: 2A domanda di partecipazione** al punto 3, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso della certificazione e/o gli altri requisiti previsti dal medesimo comma;

10.10 Nel caso di RTP orizzontale, per poter fruire del beneficio della riduzione della garanzia, tutti i professionisti facenti parte del raggruppamento dovranno presentare la documentazione/autocertificazione di cui sopra. In caso di partecipazione in RTP verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascun soggetto raggruppato e/o raggruppando assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento. Nel caso di consorzi di cui alla lettera f) dell'art. 46 del Codice, il concorrente potrà godere della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

10.11 in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

10.12 È ammesso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

10.12 Per quanto non espressamente riportato, si rimanda al contenuto dell'art. 93 del Codice.

11. – MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

11.1 Ai sensi dell'art. 216, comma 13 del Codice, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo avverrà, ove possibile, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'AVCP (ora ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i. ed aggiornata dalla deliberazione ANAC n. 157 del 17/02/2016. In caso di eventuali impedimenti tecnici sull'utilizzo del sistema AVCpass, la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste della Stazione Appaltante.

11.2 Tutti i concorrenti devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale ANAC (servizi – servizi on line – AVCpass), seguendo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" da produrre in sede di partecipazione alla gara (busta A – documentazione amministrativa). Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei documenti sono presenti sul sito www.anticorruzione.it

11.3 In caso di raggruppamento temporaneo e di avvalimento, il concorrente dovrà acquisire idoneo PASSOE rappresentante la compagine con la quale si partecipa alla gara.

11.4 Si precisa che la verifica dei requisiti non acquisibile tramite il sistema AVCpass sarà svolta in modo autonomo secondo la normativa vigente.

12 SOPRALLUOGO

12.1 Il sopralluogo è **obbligatorio** ed avverrà nelle aree oggetto del Progetto di Fattibilità , comprese tra la “Zona Fiumarelle”, ubicata nel comune di Civitanova del Sannio e la Zona Sprondasino , ubicata sempre nel Comune di Civitanova, come evidenziato nelle schede di Inquadramento territoriale della **Relazione Tecnica e di Inquadramento territoriale (ALL. 3)**. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione dalla procedura di gara**. Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni di martedì e giovedì

12.2 La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al Responsabile del Settore Viabilità e trasporti: Geom Lorenzo Di Iacovo, al seguente indirizzo mail l.diacovo@provincia.isernia.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. La suddetta richiesta dovrà essere inviata almeno 3 giorni prima del sopralluogo stesso. Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo.

12.3 Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore /direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

12.4 La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

12.5 In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.

12.6 In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile e in caso di aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio/organo comune oppure dall'operatore economico consorziato/retista indicato come esecutore.

13 TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

L'inizio dell'attività di redazione dello Studio di Fattibilità e di Coordinamento della Sicurezza (con riferimento alla parte relativa ai lavori di supporto alla progettazione) decorreranno dalla data di firma del contratto e termineranno con la consegna degli elaborati alla Provincia di Isernia per la validazione e l'approvazione degli stessi.

I tempi massimi per l'espletamento delle attività di Progettazione dello Studio di Fattibilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, sono definiti **in giorni 120 (centoventi)**.

Per eventuali ritardi rispetto ai tempi contrattuali pattuiti è applicata una penale pari all'1 per mille del corrispettivo relativo alla parte oggetto del ritardo per ogni giorno naturale di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10% (dieci percento) del corrispettivo professionale della parte oggetto di ritardo.

14 PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, per un importo pari ad € 35.00 (trentacinque/00) secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.AC. n. 1377 del 21 dicembre 2016 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

La stazione appaltante provvederà al pagamento della quota di € 225,00 a favore dell'ANAC

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, solo a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara.

15 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Il plico deve pervenire ENTRO LE ORE 12,00 DEL GIORNO 11 GENNAIO 2018 esclusivamente all'indirizzo:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA - UFFICIO PROTOCOLLO, 4 PIANO

VIA BERTA , N. 1 86170 - ISERNIA

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente

[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura: CIG procedura aperta perScadenza offerte:.....Non aprire

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le **informazioni di tutti i singoli partecipanti (compreso indirizzo e P. IVA)**

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta tecnica"

"C - Offerta economico-temporale"

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

16 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa (sempre che dalla documentazione complessiva non si evinca comunque la volontà di voler partecipare e la effettiva identità del partecipante)

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta .

Il mancato possesso dei prescritti requisiti **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione dalla procedura di gara**.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente **un termine di 4 giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

17 CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- Domanda di partecipazione;
- Documento di gara unico europeo (DGUE);
- Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
- *(eventuale)* Documentazione ulteriore per i soggetti associati

17.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: la domanda di partecipazione andrà redatta preferibilmente utilizzando l'**Allegato 2A - Domanda di partecipazione** e comunque deve contenere tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

- **Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.**

Il concorrente allega:

a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore.

b) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura

17.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) Il concorrente compila il DGUE preferibilmente secondo lo schema di cui all'**allegato 2B – DGUE**, di cui al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, Il concorrente può presentare, in luogo del DGUE, una dichiarazione sostitutiva che ne riporti il contenuto, dichiarazione da rendere ai **sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.**

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti, oltre che per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale;

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, presenta dichiarazione di avvalimento, preferibilmente secondo lo schema di cui **l'ALL. 2D "Dichiarazione avvalimento impresa concorrente"** e, per ciascun ausiliario, allega:

1) DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;

2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 e comma 7 del Codice (redatta preferibilmente secondo l'Allegato 2E Dichiarazione di avvalimento soggetto ausiliario**) sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo: si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione**

appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;

3) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

4) PASSOE dell'ausiliario;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

5) dichiarazione dell'ausiliario del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 122/2010)

Oppure

dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della Parte II sezione D del DGUE

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- a) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, e alla parte VI;
- b) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del Codice

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere i requisiti richiesti dal Disciplinare di Gara

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il concorrente, inoltre, rende dichiarazioni con le quali:

1. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) per le imprese individuali di: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo di: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice di: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi di: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di

- direzione o di controllo, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
2. attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
 3. dichiara di essere edotto e di accettare senza riserva alcuna gli obblighi derivanti dal Protocollo di legalità stipulato il 01-10-2010 tra la Provincia di Isernia e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Isernia, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190), con la precisazione che i riferimenti a norme abrogate e/o modificate si intendono sostituite dalla normativa vigente, in particolare di:
 - accettare senza riserva alcuna gli obblighi dell'articolo 3, con particolare riferimento alle clausole ivi previste, che si intendono richiamate e parte integrante dell'offerta presentata;
 - accettare senza riserva alcuna gli obblighi dell'articolo 7, clausole n. 1, 2, 3 e 4, e dell'articolo 8, che si intendono richiamate e parte integrante dell'offerta presentata;

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all'art. 80, comma 3, del Codice è resa senza l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016, compatibilmente con la novella apportata al Codice dall'art. 49, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 56/2017). L'indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese.

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Si specifica che, nel caso di società, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

Nel caso di soggetti cessati (ivi compresi, in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, anche gli amministratori ed i direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando) che abbiano riportato sentenze che integrano la causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, i concorrenti dovranno inoltre dichiarare le misure adottate per comprovare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. La dissociazione dovrà

risultare dall'estromissione dall'incarico, dall'avvio di azione di responsabilità nei confronti del soggetto cessato e, nel caso di socio, anche dai provvedimenti espulsivi dello stesso a causa di tale condotta

17.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Il concorrente rende, **preferibilmente in prosieguo della domanda di partecipazione di cui sopra (Allegato 2A Domanda di partecipazione)**, una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale:

1. indica la forma singola o associata con la quale il soggetto partecipa alla gara; in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun soggetto (mandataria/mandante; capofila/consorziata);
2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - b) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - c) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi e dell'esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta.
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara del presente disciplinare di gara;
4. accetta le clausole pattizie di cui al **Protocollo di Legalità firmato in data 1/10/2010 ai fini della prevenzione** dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (**Allegato 6**)
5. **dichiara** di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Isernia, approvato con delibera di giunta n° 77 del 17/12/2013 e pubblicato al seguente link:
http://www.provincia.isernia.it/index.php?option=com_content&view=section&id=38&Itemid=200018
e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;

in caso di subappalto

6. **dichiara** di ricorrere al subappalto per seguenti requisiti di partecipazione di carattere tecnico-organizzativo [*l'operatore economico precisa i requisiti oggetto di subappalto qualificante*] indicando la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto, nonché ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

7. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 122/2010)
Oppure

dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:

8. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso dei requisiti previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice e allega copia conforme della relativa certificazione;
9. dichiara di aver preso visione dei luoghi;
10. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice, indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica
11. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
(oppure)
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
12. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267:

13. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. b), e dell'art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di; nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare;
14. in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE da costituire, si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituire RTI/Consorzio/GEIE conformandosi alla disciplina di cui all'art. 48, co. 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria, che stipulerà il Contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
15. in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE/Aggregazioni di rete, indica la ripartizione delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa facente parte dell'operatore economico assume;
16. in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, le consorziate che fanno parte del Consorzio e quelle per le quali il Consorzio concorre. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

17.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega a corredo :

- 17.4.1 PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria; in caso di subappalto qualificante anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
- 17.4.2 documento**, in originale o copia autentica, attestante **la prestazione della garanzia provvisoria** di cui al paragrafo **10**, (pari al 2% dell'importo relativo alla sola componente "lavori a supporto della progettazione"), secondo quanto **indicato al paragrafo 10. con allegata dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice, L'impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti** temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti; Nel caso in cui si presenti cauzione in misura ridotta e nella domanda si sia attestato il possesso dei requisiti previsti dall'art. 93, comma 7 del Codice, allegare anche copia della (*eventuale*) **certificazione del sistema qualità**, obbligatoria e necessaria al fine di usufruire del beneficio di ridurre l'importo della cauzione, da presentare in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 18 e 19 del DPR n. 445/2000.
- 17.4.3 DICHIARAZIONE in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico - professionale:** redatta preferibilmente utilizzando l'**Allegato 2C "Dichiarazione possesso dei requisiti economico e tecnico"**;
- 17.4.4 RICEVUTA ATTESTANTE l'avvenuto versamento della somma di € 35,00** a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), quale contributo dovuto per la partecipazione alla presente gara, ai sensi dell'art. 1 commi 65 e 67 della L. n. 266/2005, secondo le modalità indicate nel sito web dell'ANAC. Per ogni ulteriore dettaglio si fa rinvio all'indirizzo: <http://www.anticorruzione.it>. A comprova dell'avvenuta riscossione il concorrente deve allegare all'offerta la ricevuta originale del versamento, oppure una fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e da copia di un documento di identità in corso di validità.
- 17.4.5 ATTESTAZIONE di avvenuto sopralluogo** rilasciata dalla Provincia di Isernia.
- 17.4.6 (eventuale)** dichiarazione inerente tutte le annotazioni presenti sul Casellario informatico delle imprese presso l'Osservatorio. Nelle dichiarazioni dovrà essere specificato data e testo dell'annotazione

17.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI:

- 17.5.1 per i Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti già costituiti, copia del mandato collettivo** speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, corredata dalla procura speciale rilasciata al legale rappresentante della mandataria, precisando le quote di partecipazione di ciascun soggetto, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti e l'indicazione del soggetto designato quale mandatario. L'Atto costitutivo del medesimo raggruppamento deve contenere una clausola relativa alla modalità di fatturazione e di pagamento nei rapporti tra mandataria e mandanti e deve contenere, altresì, una clausola di adempimento agli obblighi di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i. nei rapporti tra mandataria e mandanti.

17.5.2 *per i Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti/consorzi e GEIE non ancora costituiti:* dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante

- a. l'impegno a costituirsi in ATI;
- b. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- c. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE, ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate);
- d. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione e prestazioni che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

17.5.3 *per i Consorzi Ordinari o GEIE già costituiti, copia dell'atto costitutivo e statuto*, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e precisazione delle quote di partecipazione di ciascun soggetto. Dovrà essere prodotta, altresì, una dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici

17.5.4 *per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica*

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

17.5.5 *per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica*

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

17.5.6 *per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti*

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD

(o in alternativa)

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICO –ORGANIZZATIVA

La busta "B – Offerta tecnico-organizzativa" deve contenere, l'offerta tecnica nelle seguenti modalità:

- In originale su carta;
- In formato "pdf" su supporto magnetico – ottico (CD-ROM/DVD).

L'offerta tecnica deve contenere, a pena di esclusione, **una relazione tecnico organizzativa** che illustri, con riferimento ai criteri e sub criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 20.3, i seguenti elementi:

18.1. "PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA CON RIFERIMENTO ALL'ESPERIENZA SPECIFICA ACQUISITA IN SERVIZI AFFINI" (elemento di valutazione A paragrafo 20.3): descrizione di **n. 3 (tre) servizi** realizzati negli **ultimi 10 (dieci) anni** antecedenti alla data di pubblicazione del bando, relativi a interventi ritenuti dal concorrente più significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini all'incarico oggetto di gara secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali.

La documentazione attestante la professionalità è riferita al Concorrente, singolo o in forma di Raggruppamento temporaneo tra operatori economici, che presenta offerta.

Per quanto riguarda il Criterio A saranno valutate più adeguate le offerte che presentano:

- A1) Qualità delle soluzioni progettuali: una documentazione che consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità, e, quindi, di qualità del Concorrente, in quanto si dimostra che il Concorrente stesso ha redatto progetti che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la Stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera.
- A2) Qualità della rappresentazione progettuale evincibile dagli elaborati grafici e/o fotografici.

Per ogni singolo intervento potranno essere presentate, relativamente alla documentazione descritta, un numero massimo di **n. 5 (cinque) fogli formato A4**, con stampa su una sola facciata, riportante il numero di pagina; un numero massimo di **n. 3 (tre) fogli formato A3** e un numero max di **n. 1 foglio formato AO**

Dalla documentazione prodotta dovrà risultare: la descrizione dell'opera e l'importo dei lavori; il luogo di esecuzione; il committente; il periodo di esecuzione; l'indicazione delle classi e categorie (con i relativi importi) nelle quali l'opera si suddivide; il tipo di incarico svolto, la precisazione di aver concluso la prestazione con copia dell'atto di approvazione della prestazione da parte del soggetto che ha affidato l'incarico

FATTORE PODERALE RELATIVO AL CRITERIO DI VALUTAZIONE "A": MASSIMO 30 PUNTI

18.2. "CARATTERISTICHE QUALITATIVE E METODOLOGICHE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO " (elemento di valutazione B Paragrafo 20.3): Le caratteristiche qualitative e metodologiche dell'esecuzione del servizio saranno desunte dalla descrizione delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico.

La descrizione precisa, quanto più convincente ed esaustiva dovrà contenere i seguenti elementi:

B1) descrizione dell'approccio progettuale: le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione, le attività che si intendono svolgere e il metodo di esecuzione con eventuali processi innovativi, tipi di strumenti e risorse all'avanguardia che si intendono impegnare per la rappresentazione e comunicazione dei vari aspetti del progetto; le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzerà l'opera;

B2) procedure previste per il coordinamento delle attività con la Stazione appaltante e finalizzate all'assistenza tecnica ed all'adeguamento progettuale durante la fase di approvazione del progetto da parte degli altri Enti;

In particolare, si valuteranno:

- modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all'articolazione temporale delle varie fasi previste evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi, nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita;
- la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione:
 - dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio di direzione dei lavori, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali;
 - Altro documento ritenuto utile al fine della valutazione.

L'operatore economico indica, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto

E' opportuno allegare nell'Offerta tecnica un cronoprogramma delle prestazioni, nel quale si evidenziano le modalità con cui si intende rispettare la tempistica offerta

FATTORE PODERALE RELATIVO AL CRITERIO DI VALUTAZIONE "B": MASSIMO 50 PUNTI

18.3. La relazione tecnica di offerta deve essere redatta in lingua italiana, in formato A4 testo solo fronte, con numerazione progressiva ed univoca delle pagine, di massimo 40 (oltre agli allegati di formato A3 e di formato AO indicati al punto 18.1

18.4. Tale relazione, suddivisa in capitoli e paragrafi dovrà essere sviluppata secondo gli argomenti sopra riportati e corredata dei Curricula vitae dei professionisti con espressa dichiarazione degli stessi di veridicità dei dati, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., allegando copia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. Per ciascun curriculum dovranno essere presentate fino ad un massimo di n. 3 pagine formato A4 (stampate solo fronte).

Per semplificare l'attribuzione dei relativi punteggi di cui alle lettere A1, A2, B1, B2 e dovrà essere resa una tavola sinottica riepilogativa con riferimento alla documentazione presentata.

Si rammenta che, nell'offerta tecnica, non dovrà essere riportata alcuna valorizzazione (importo, prezzi, ecc.) idonea ad anticipare i contenuti dell'offerta economica, pena l'esclusione dalla gara.

18.5. La Commissione procederà alla valutazione della sola documentazione tecnica presente nella busta B – OFFERTA TECNICA. In caso di documentazione carente (che non renda possibile la valutazione) relativa ai singoli elementi di valutazione, la Commissione non procederà all'attribuzione dei relativi punteggi.

18.6. La documentazione tecnica sopra indicata deve essere firmata e timbrata in ogni pagina e sottoscritta all'ultima pagina per esteso dal legale rappresentante dell'operatore concorrente in forma singola o del consorzio di cui all'art. 46 del Codice, oppure dal legale rappresentate del soggetto mandatario in caso di RTP o consorzio già costituito, oppure ancora nel caso di RTP o consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o gruppo

18.7. In ogni ipotesi di partecipazione di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, devono essere specificate, ex art. 48, comma 4, del Codice, in apposita dichiarazione inserita nella "BUSTA B - OFFERTA TECNICA", le parti di prestazione che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli soggetti raggruppati o consorziati. La mandataria in ogni caso deve eseguire le prestazioni in misura prevalente

19. – CONTENUTO DELLA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE”

- 19.1.** La Busta “C - SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE” deve contenere l'offerta economica e temporale, redatta preferibilmente secondo lo schema riportato all'allegato 2F “Fac-simile Offerta economico-temporale” del presente disciplinare di gara.
- 19.2.** L'OFFERTA ECONOMICA, a pena di esclusione, deve contenere il ribasso percentuale proposto per l'espletamento dei servizi/lavori con l'indicazione di due cifre decimali dopo la virgola, chiaramente indicato in lettere e cifre. In caso di discordanza tra il ribasso percentuale espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevale quello espresso il lettere.
- 19.3.** L'offerta deve contenere la stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice, per la sola parte relativa ai lavori di supporto alla progettazione (sentenza Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2098 dell'8 maggio 2017 relativa alla non obbligatorietà dell'indicazione dei costi aziendali con riferimento ai servizi di natura intellettuale) Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta.
- 19.4.** L'offerta deve contenere la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, limitatamente alla componente lavori di supporto alla progettazione.
- 19.5.** L'offerta economica deve intendersi omnicomprensiva e include, comunque, tutte le spese e gli oneri che il concorrente deve sostenere per garantire una esecuzione contrattuale continuativa ed efficiente, iva ed oneri previdenziali esclusi.
- 19.6.** È inammissibile l'offerta economica superiore all'importo previsto a base di gara di € 301.000,00 iva ed oneri previdenziali esclusi.
- 19.7.** Eventuali indicazioni di prezzo o di ribasso, sia pure parziali, poste al di fuori di detta busta e la mancanza anche parziale della documentazione richiesta o redatta con modalità difformi da quelle sopra prescritte, comportano l'esclusione dalla gara.
- 19.8.** Il prezzo, così determinato, deve rimanere fisso e invariato per tutta la durata dell'appalto.
- 19.9.** L'OFFERTA TEMPORALE deve contenere la riduzione, espressa in percentuale, del tempo di realizzazione dei servizi/lavori oggetto di gara. La riduzione massima percentuale dell'offerta temporale non dovrà essere superiore al 15%.
- 19.10.** Lo schema di offerta economica e temporale deve essere sottoscritto su ogni facciata dal legale rappresentante dell'operatore concorrente in forma singola o del consorzio di cui all'art. 46, comma 1 del Codice, oppure dal legale rappresentate del soggetto mandatario in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito, oppure, nel caso di raggruppamento o consorzio non costituito, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituendo il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o gruppo.
- 19.11.** Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio, costituiti o da costituirsi, l'offerta economica deve specificare le parti del servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno

eseguite dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati, con indicazione dell'importo o della percentuale del corrispettivo di competenza dei singoli soggetti.

19.12. L'Amministrazione valuta la congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97 del Codice,

19.13. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione

20. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

20.1. La gara è aggiudicata in modo unitario secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 3, lettera b) del Codice. In particolare, per la valutazione degli elementi quantitativi e qualitativi, si farà riferimento alle metodologie indicate nelle Linee Guida n. 2 dell' ANAC di attuazione del D. Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016.

20.2. La procedura di valutazione prevede l'attribuzione di un punteggio di 100 punti, di cui massimo 80 punti per la qualità dell'offerta tecnica e massimo 20 punti per l'offerta economico-temporale (di cui 10 per ribasso sul prezzo a base di gara e 10 punti per offerta temporale), come di seguito indicato:

ELEMENTO	CODICE ELEMENTO	PUNTEGGIO MASSIMO
Qualità Offerta tecnica	A1-A2-B1-B2	80
Offerta economico-temporale	C-D	20
TOTALE		100

La valutazione avverrà applicando il metodo **aggregativo-compensatore** di cui all'allegato **G** al d.P.R. n. 207 del 2010, **con le specificazione di cui ai precedenti punti 18.1., 18.2. del presente paragrafo e con le seguenti precisazioni:**

- a) l'aggiudicazione è effettuata a favore dell'offerta che risulti economicamente più vantaggiosa nella graduatoria definitiva, purché regolarmente giustificata qualora ricorrano le condizioni di cui alla successiva **lettera b)**;
- b) offerte anormalmente basse: sono considerate anormalmente basse le offerte:
 - b.1) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ottengono contemporaneamente:
 - un punteggio relativo al prezzo di cui al **punto IV.2.1), numero 3) del bando di gara**, ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara (elemento prezzo), pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo (**nel caso di specie pari o superiore a 16 su 100**);
 - la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (**nel caso di specie pari o superiore a 64 su 100**);
 - b.2) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016, appaiono anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;
- c) se la Stazione appaltante ovvero la Commissione di gara e giudicatrice, in relazione alla natura e alla qualità delle offerte rapportate all'esiguità dei ribassi sui prezzi o all'assoluta accettabilità di questi ultimi, ritiene che una o più offerte, seppure ricadenti nella

fattispecie di cui alla precedente lettera b), punto b.1), non possano essere considerate anomale, può omettere motivatamente la richiesta di giustificazioni;

20.3. VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA (ELEMENTI QUALITATIVI A1-A2-B1-B2).

Ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, si ritengono prioritari aspetti qualitativi connessi all'oggetto dell'appalto, tra i quali l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto. Si riconosce alla professionalità un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto (art. 95, comma 6, Codice). Questi i criteri (e sub criteri) di valutazione individuati nella tabella di seguito indicata con l'indicazione di uno specifico punteggio massimo (fattore ponderale):

Criteri di valutazione dell'Offerta TECNICA (Massimo 80 punti)		
<i>Elementi e sub-elementi di natura qualitativa</i>		
1 - OFFERTA TECNICA (Max 80 punti)		
<i>Criterio di Valutazione</i>	<i>Punteggio massimo criterio</i>	<i>Punteggio massimo sub criterio</i>
A. Professionalità e adeguatezza dell'offerta	30	
A1) Qualità delle soluzioni progettuali		20
A2) Qualità della rappresentazione tecnico-progettuale desumibili dagli elaborati grafici e/o fotografici		10
B. Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'esecuzione del servizio	50	
B1) Descrizione dell'approccio progettuale		30
B2) Procedure previste per il coordinamento delle attività con la Stazione Appaltante		20

20.3.1. Per quanto riguarda il **Criterio motivazionale A inerente alla professionalità e adeguatezza** saranno valutati n. 3 (tre) servizi realizzati negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, relativi a interventi ritenuti dal concorrente più significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini all'incarico oggetto di gara secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali Allegato V al Decreto Ministero Giustizia del 17/06/2016 (Tabelle Corrispettivi prestazioni progettazione) e da ritenersi strumentali rispetto alla prestazione del servizio in appalto.

Saranno valutate più adeguate le offerte che presentano:

A1) Qualità delle soluzioni progettuali: una documentazione che consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità, e, quindi, di qualità del Concorrente, in quanto si dimostra che egli ha redatto progetti che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la Stazione appaltante e che sono stati studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera.

A2) Qualità della rappresentazione tecnico-progettuale desumibili dagli elaborati grafici e/o fotografici

FATTORE PODERALE RELATIVO AL CRITERIO DI VALUTAZIONE "A": MASSIMO 30 PUNTI

20.3.2. Per quanto riguarda il **Criterio motivazionale B**, inerente alle caratteristiche metodologiche, si terrà conto della maggiore coerenza tra la concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell'offerta, anche in relazione ai tempi complessivi previsti.

In particolare sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo preciso, più convincente ed esaustivo i seguenti elementi:

B1) descrizione dell'approccio progettuale: le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione, le attività che si intendono svolgere e il metodo di esecuzione con eventuali processi innovativi, tipi di strumenti e risorse all'avanguardia che si intendono impegnare per la rappresentazione e comunicazione dei vari aspetti del progetto; le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzerà l'opera;

B2) procedure previste per il coordinamento delle attività con la Stazione appaltante e finalizzate all'assistenza tecnica ed all'adeguamento progettuale durante la fase di approvazione del progetto da parte degli altri Enti;

In particolare, si valuteranno:

- modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all'articolazione temporale delle varie fasi previste evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi, nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita;
- la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione:
 - dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio di direzione dei lavori, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali;
 - Altro documento ritenuto utile al fine della valutazione.

FATTORE PODERALE RELATIVO AL CRITERIO DI VALUTAZIONE "B": MASSIMO 50 PUNTI

20.3.3. A presidio della qualità della prestazione ed in linea con quanto indicato dalle Linee Guida ANAC, si prevede una **soglia di sbarramento** al punteggio tecnico complessivo (Criterio A + Criterio B) che dovrà essere pari o superiore a 48 punti (**60% del punteggio massimo**).

Qualora dalla valutazione dell'offerta tecnica il concorrente non dovesse superare tale soglia, non potrà accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica.

20.3.4. La determinazione del punteggio relativo a ciascun criterio e sub criterio di valutazione avverrà attraverso applicazione di coefficienti di valutazione come di seguito indicato, in linea con le Linee Guida Anac n. 2 del 2016: in particolare a ciascun elemento di valutazione è attribuito **un punteggio, variabile tra 0 (zero) e 1 (uno)**, da parte di ciascun commissario,

secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Valutazione	Descrizione	Peso punteggio
Ottimo	Il requisito è trattato in modo completamente esauriente e quanto proposto risponde in modo assolutamente migliorativo alle attese.	1
Buono	Il requisito è trattato in modo esauriente e quanto proposto risponde pienamente alle attese	0,75
Sufficiente	Il requisito è trattato in modo accettabile e quanto proposto risponde in misura soddisfacente alle attese	0,50
Minimo	Il requisito, è trattato in modo appena sufficiente e quanto proposto è appena adeguato alle attese	0,25
Assolutamente non adeguato	Assolutamente non adeguato o inesistente	0

20.3.5. L'attribuzione dei coefficienti avverrà sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;

Per ciascun criterio e sub criterio è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo, riportando ad 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando a tale media di valore più elevato le medie delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, secondo la formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

Pi punteggio dell'offerta iesima;

n numero totale dei requisiti;

Wi peso o punteggio attribuito al requisito (i)

Vai coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno

20.4 VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICO-TEMPORALE

OFFERTA ECONOMICA E TEMPO (Massimo 20 punti)		
Criterio di Valutazione	Punteggio massimo criterio	Punteggio massimo sub criterio
C. Ribasso percentuale offerto per l'esecuzione dell'intero servizio	10	10
D. Riduzione percentuale con riferimento al tempo utile per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (Riduzione massima consentita 15%)	10	10

20.4.1 OFFERTA ECONOMICA: RIBASSO PERCENTUALE UNICO (elemento di valutazione C)

FATTORE PONDERALE RELATIVO AL CRITERIO DI VALUTAZIONE C- MASSIMO 10 PUNTI.

La valutazione dell'offerta economica, avverrà, in base alla offerta di ribasso (contenuta nelle busta C "Offerta economica-temporale") attribuendo i coefficienti come di seguito riportato: al ribasso unico percentuale relativo al prezzo a base di gara (al netto degli oneri di sicurezza) è attribuito:

il coefficiente "zero" all'offerta minima possibile (valore a base di gara)

il coefficiente "uno" all'offerta massima (più vantaggiosa per la stazione appaltante)

un coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie

i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = R_i / R_{max}$$

Dove:

$V(a)_i$ è il coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile da 0 a 1

R_i è il ribasso dell'offerta in esame (inteso come valore di ribasso percentuale e non come valore assoluto)

R_{max} è il massimo ribasso offerto

Il punteggio, infine, relativo all'offerta prezzo sarà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

$$X_i = V(a)_i * C$$

dove:

$V(a)_i$ coefficiente attribuito al concorrente iesimo in base al ribasso economico praticato

C 10 (punteggio massimo attribuibile)

20.4.2 OFFERTA TEMPORALE: RIDUZIONE PERCENTUALE INDICATA NELL'OFFERTA ECONOMICA CON RIFERIMENTO AL TEMPO (elemento di valutazione D)

Con riferimento all'elemento di valutazione D, verrà valutata la riduzione rispetto alle tempistiche indicate al paragrafo 13 del disciplinare di gara, **non superiore al 15%**.

FATTORE PONDERALE RELATIVO AL CRITERIO DI VALUTAZIONE D - MASSIMO 10 PUNTI.

Il punteggio dell'offerta tempo è attribuito assegnando il punteggio massimo di 10 punti al ribasso più elevato e riproporzionando tutti gli altri ribassi sulla base della seguente formula:

La valutazione dell'offerta temporale, avverrà, in base alla **offerta di ribasso** (contenuta nelle busta C "Offerta economica-temporale") attribuendo i coefficienti come di seguito riportato:

al **ribasso unico percentuale** relativo al tempo posto a base di gara è attribuito:

il coefficiente "zero" all'offerta minima possibile (valore a base di gara)

il coefficiente "uno" all'offerta massima (più vantaggiosa per la stazione appaltante)

un coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie

i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = R_i / R_{max}$$

Dove:

$V(a)_i$ è il coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile da 0 a 1

R_i è il ribasso dell'offerta in esame

R_{max} è il massimo ribasso offerto

Il punteggio, infine, relativo all'offerta temporale sarà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

$$X_i = V(a)_i * C$$

dove:

$V(a)_i$ coefficiente attribuito al concorrente i esimo in base al ribasso temporale praticato

C 10 (punteggio massimo attribuibile)

20.5 INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA *

L'appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio "P" complessivo derivante dalla somma dei punteggi ottenuti per l'offerta tecnica (elementi A1-A2-B1-B2) ed economico temporale (C-D)

Individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:

$$C(a) = \sum [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ è l'indice di valutazione dell'offerta (a);

n è il numero degli elementi da valutare previsti al **punto IV.2.1) del bando di gara**;

W_i è il peso attribuito a ciascun elemento (i), ai sensi del **punto IV.2.1) del bando di gara**;

$V(a)_i$ è il coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

\sum è la somma dei prodotti tra i coefficienti e i pesi di ciascun elemento dell'offerta.

21. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- 21.1. Fino all'istituzione da parte dell'ANAC dell'Albo dei commissari di gara di cui all'art. 77 del Codice, la Provincia di Isernia, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, provvederà alla nomina di un'apposita Commissione giudicatrice, composta da n 5 (cinque) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, nonché in materia amministrativa. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice.
- 21.2. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti .

22. FASI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

- 22.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la Provincia di Isernia, Ufficio Gara e Contratti – 6° piano palazzo provincia, Via Berta, **giovedì 18 gennaio 2018, alle ore 10:00** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti dei soggetti interessati oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi
Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno rese pubbliche e comunicate ai concorrenti a mezzo PEC prima della data fissata.
- 22.2. Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, la Commissione, nella prima seduta, procederà:
 - 22.2.1. alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;

- 22.2.2. a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- 22.2.3. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- 22.2.4. ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- 22.2.5. in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, a richiedere, ai sensi degli art. 83 comma 9 del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine *non superiore a cinque giorni*, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti
- 22.3. Le eventuali variazioni della data e del luogo di espletamento della seduta pubblica, nonché la fissazione di ulteriori sedute pubbliche, saranno comunicate ai concorrenti esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet della Provincia di Isernia secondo il percorso meglio specificato al punto 1.13. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge. È onere del concorrente consultare regolarmente tale sito.
- 22.4. La Commissione, nella medesima seduta pubblica o in una successiva, procederà quindi all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
- 22.5. In seduta riservata, la Commissione procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati nell'offerta tecnica con l'attribuzione dei punteggi secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 19.3
- 22.6. Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse nonché le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti che non hanno provveduto alla regolarizzazione di cui al paragrafo 22.2.5
- 22.7. Successivamente, la Commissione provvede nella medesima seduta o in seduta pubblica successiva procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 20 e all'attribuzione dei punteggi complessivi.
- 22.8. Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.
- 22.9. All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.
- 22.10. La Commissione comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'eventuale escussione della cauzione provvisoria e per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

- 22.11. Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice, ovvero quando ritiene che siano presenti le condizioni di cui al successivo comma 6), secondo periodo del medesimo articolo, la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, che procede ai sensi dell'art. 97 del Codice alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi del medesimo articolo, commi 3., 4., 5. e 6. del Codice, avvalendosi della commissione di gara. La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.
- 22.12. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
- 22.13. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
- 22.14. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria definitiva e aggiudica l'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:

- a) si verifica la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica perché appare anormalmente bassa, si procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
- b) si richiede ai sensi dell'art. 97, comma 5 del Codice per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- c) si assegna all'offerente un termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) il RUP, che procede ai sensi dell'art. 97 del Codice alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi del medesimo articolo, commi 3., 4., 5. e 6. del Codice, avvalendosi della commissione di gara;
- e) la stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

- 24.1. La stazione appaltante, sulla scorta della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice e successivamente alla verifica positiva dei requisiti generali e speciali, procede all'aggiudicazione dell'appalto, ai sensi degli art. 32, comma 5 e art. 33, comma 1 del Codice.
- 24.2. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato al concorrente collocato al primo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
- 24.3. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).

- 24.4. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.
- 24.5. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.
- 24.6. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
- 24.7. Si precisa che, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice, ai fini della stipula del contratto di appalto in modalità elettronica, il legale rappresentante del soggetto aggiudicatario che sottoscrive il contratto dovrà essere in possesso di firma digitale, ai sensi delle disposizioni del CAD.
- 24.8. Le spese relative alla stipulazione e registrazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
- 24.9. Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria Amministrativa: Tribunale Amministrativo Regionale - MOLISE – Campobasso.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GARE E CONTRATTI
<i>(Dott.ssa. Eugenia Ferrari)</i>